

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali atti omosessuali rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva e, nel caso di persecuzione di siffatti atti e ove siano soddisfatti gli ulteriori requisiti, se ciò possa determinare il riconoscimento dello status di rifugiato. Questa domanda comprende le seguenti domande secondarie:
- Se si possa esigere da stranieri con orientamento omosessuale che tengano segreta per tutti nel paese di origine la loro tendenza, al fine di evitare la persecuzione.
 - In caso di risposta negativa alla questione che precede, se, ed eventualmente in che misura, si possa esigere dagli stranieri di orientamento omosessuale riservatezza nel soddisfacimento di detta tendenza nel paese di origine, al fine di evitare la persecuzione. Se al riguardo si possa esigere dagli omosessuali maggiore riservatezza che dagli eterosessuali.
 - Se a questo riguardo si può operare una distinzione tra espressioni che concernono il nucleo essenziale dell'orientamento e espressioni per cui ciò non avviene, cosa si intenda per «nucleo essenziale dell'orientamento» e in che modo esso possa essere individuato.
- 3) Se la semplice penalizzazione e la minaccia di pena detentiva per atti omosessuali, come indicate nell'Offences against the Person Act del 1861 della Sierra Leone, costituiscano un atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, primo paragrafo e lettera a), in combinato disposto con il secondo paragrafo, parte iniziale e lettera c), della direttiva. In caso negativo, in che circostanze ciò si configuri.

paragrafo e lettera d), della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 del Consiglio dell'Unione europea recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione (GU 2004 L 304, in prosieguo: la «direttiva»).

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali atti omosessuali rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva e, nel caso di persecuzione di siffatti atti e ove siano soddisfatti gli ulteriori requisiti, se ciò possa determinare il riconoscimento dello status di rifugiato. Questa domanda comprende le seguenti domande secondarie:
- Se si possa esigere da stranieri con orientamento omosessuale che tengano segreta per tutti nel paese di origine la loro tendenza, al fine di evitare la persecuzione.
 - In caso di risposta negativa alla questione che precede, se, ed eventualmente in che misura, si possa esigere dagli stranieri di orientamento omosessuale riservatezza nel soddisfacimento di detta tendenza nel paese di origine, al fine di evitare la persecuzione. Se al riguardo si possa esigere dagli omosessuali maggiore riservatezza che dagli eterosessuali.
 - Se a questo riguardo si può operare una distinzione tra espressioni che concernono il nucleo essenziale dell'orientamento e espressioni per cui ciò non avviene, cosa si intenda per «nucleo essenziale dell'orientamento» e in che modo esso possa essere individuato.

- 3) Se la semplice penalizzazione e la minaccia di pena detentiva per atti omosessuali, come indicato nel Penal Code Act dell'Uganda, costituiscano un atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, primo paragrafo e lettera a), in combinato disposto con il secondo paragrafo, parte iniziale e lettera c), della direttiva. In caso negativo, in che circostanze ciò si configuri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2012 — Ministro per l'immigrazione e l'Asilo/Y

(Causa C-200/12)

(2012/C 217/15)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Ministro per l'immigrazione e l'Asilo

Convenuto: Y

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli stranieri di orientamento omosessuale formino un gruppo sociale specifico, ai sensi dell'articolo 10, primo

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2012 — Z/Ministro per l'Integrazione e l'Asilo

(Causa C-201/12)

(2012/C 217/16)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State